



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Sanzioni e dintorni - Quesiti e case study

Chiara Brescianini

Dirigente tecnico

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

regolamentodidisciplina
situazionisoggettive
dovere irrogazione
eccessodipotere contraddittorio
composizione dell'organo sproporzione
proporzionalita
sanzione competenza problemi
tempistica procedura
sanzioni diverse allontanamento
tardivita diritto

((

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla

nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'[articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

((

<https://www.istruzioneer.gov.it/2025/01/13/organo-di-garanzia-regionale-aggiornamento-a-s-2024-25/> IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

REFERENTI PRESSO GLI UFFICI DI AMBITO (tipicamente referenti Consulta Studenti ovvero Ufficio Legale)

..... Lamentazioni e motivi di impugnazione ricorrenti

- Mancata **proporzionalità della sanzione** rispetto ai fatti contestati
- Mancata applicazione della sanzione secondo il principio della **gradualità**
- Mancata preventiva convocazione dei genitori in **contraddittorio**
- Mancato rispetto della **tempistica** di definizione organo di garanzia interno dell'Istituto
- Non aderenza delle **procedure** adottate rispetto alle previsioni del Regolamento di disciplina
- Carenza di **motivazione della delibera e del provvedimento finale.**
- Mancato rispetto delle modalità per garantire il **contraddittorio**
- Mancanza di **chiarezza e trasparenza nell'applicazione della sanzione**, che avrebbe dovuto avere finalità educative e non punitive o umilianti
- *[Mancata offerta di sostituire la sanzione con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altra attività]*
- Mancata **valenza educativa del provvedimento**
- Mancanza di integrazione della sanzione in un **percorso educativo** coerente

Vizio di proporzionalità: la sanzione non è commisurata alla gravità della condotta dello studente, risulta quindi eccessiva o non adeguata ai fatti contestati.

Violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio: lo studente non è stato adeguatamente ascoltato, non ha avuto la possibilità di presentare le proprie giustificazioni/difese, o la procedura di audizione non è stata rispettata.

Mancanza di motivazione: la sanzione non è sufficientemente motivata, ossia non sono chiari i motivi che hanno portato all'applicazione della sanzione.

Inosservanza della procedura: non sono stati rispettati i termini e le modalità previste dalla normativa vigente per l'irrogazione della sanzione

Errori nella valutazione dei fatti: la decisione della scuola è basata su una valutazione errata dei fatti accaduti o su un'errata interpretazione della condotta dello studente.

Vizio di competenza: la sanzione è stata irrogata da un organo o da una figura non competente a farlo.

In sintesi alcuni suggerimenti....

- curare i regolamenti di Istituto - nuove previsioni normative pre-testo per rivederli e semplificarli senza inutili ridondanze
- curare i regolamenti disciplinari [come sopra]
- definire condotte/sanzioni
- definire il “chi fa cosa” - formalizzare procedure e renderle trasparenti
- contestare chiaramente l’infrazione
- indicare le modalità di ricorso
- evitare “note”- sanzioni generiche alla “classe” di tipo “collettivo”
- rispettare i tempi....

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/SD_24.pdf Responsabilità educativa: il ruolo delle sanzioni per gli studenti

<https://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/12/12/sanzioni-disciplinari-diverse-dallallontanamento-temporaneo-dalla-comunita-scolastica-giornata-di-formazione-13-dicembre-2017/index.html>

<https://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/12/14/sanzioni-disciplinari-diverse-dallallontanamento/index.html>